



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

AMSO DI AMMISSIONE
E ISCRIZIONE AI PERCORSI DI

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

ATTIVATI AI SENSI DEL DM 75/2025

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

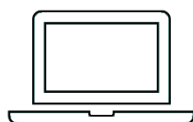
Leggi attentamente l'avviso!

Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono riportate in questo decreto.
Segui le procedure e rispetta le scadenze

Verifica i requisiti di ammissione

Art. 5 del DM 75/2025 come modificato dal DI 26/2026

Iscriviti alla procedura



Per essere ammesso iscriviti alla procedura entro le **ore 23:59 del 24 marzo 2026** tramite l'applicativo [GCS](#)

Allega il modulo obbligatorio



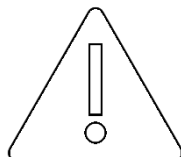
Per completare la procedura in modo corretto ricordati di allegare il modulo obbligatorio quando presenti la domanda nell'applicativo [GCS](#)

Immatricolati



Al termine delle verifiche d'ufficio riceverai le informazioni necessarie per completare l'immatricolazione!

Attenzione agli avvisi



Per informazioni relative all'organizzazione del corso e al calendario didattico consulta la [pagina web](#) dedicata al corso

LA RETTRICE

- VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104 recante "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e, in particolare, l'articolo 400, comma 8;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare l'art. 5, comma 5;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", così come modificato dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.249, "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l'allegato di cui all'articolo 3;
- VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e in particolare l'art.15, comma 3bis;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'A.A. 2016/17;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;
- VISTO il decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, recante “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 44, che ha modificato il Dlgs 59/2017 soprarichiamato;
- VISTI i decreti di riordino e aggiornamento delle classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria
- del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
 - del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016
 - del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 20 novembre 2023, n. 221, recante l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
 - del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 5, comma 19, che ha modificato l’art. 18-bis, comma 2, del Dlgs 59/2017 soprarichiamato;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l’articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, come previsti dal citato articolo 6 del decreto-legge 71/2024;
- VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 23 maggio 2025, prot. n. 101843, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al DM 75/2025;
- VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “*Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 e, in particolare, l’articolo 4, commi 1-ter e 1-quater;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 16 febbraio 2026, n. 26, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29*

luglio 2024, n. 106, come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164”;

- VISTO l'avviso inviato dal MIM con la nota prot. 45541 del 23 febbraio 2026 finalizzato ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e ss. mm. ii.;
- VISTO il DR n. 295 (55404) del 3 marzo 2026, in risposta alla nota MIM sopra richiamata, acquisiti i pareri del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e della Direttrice dei Corsi di specializzazione per il sostegno, con il quale si propone l'attivazione dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I e di II grado ai sensi del decreto n. 75/2025 per un totale di 450 posti complessivi, così distribuiti: 350 posti alla scuola secondaria di I grado e 100 posti alla scuola secondaria di II grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 9 marzo 2026, n. 41, recante disposizioni in materia di completamento dei percorsi di specializzazione sul sostegno, finalizzato a consentire ai partecipanti ai percorsi formativi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71 del 2024 il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27;
- VISTO il Decreto Dipartimentale 12 marzo 2026, n. 403, di avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 6 del dl 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del dl 127/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2025, e di ripartizione dei posti, con il quale l'Università degli Studi di Firenze viene autorizzata ad attivare i percorsi di

formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I e II grado ai sensi del decreto n. 75/2025 per un totale di 149 posti complessivi, così distribuiti: 127 posti alla scuola secondaria di I grado e 22 posti alla scuola secondaria di II grado;

RICHIAMATI

- lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49
- il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2025/2026;
- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1385 (prot. 301903) dell'11 dicembre 2023
- la delibera del Consiglio di Amministrazione 76/2025 di definizione dei costi a carico dei discenti per l'ammissione e l'iscrizione ai percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 6 del dl 71/2024 e del DM 75/2025

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025-2026";

DECRETA

Presso l'Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l'ammissione e l'iscrizione ai percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di I e di II grado, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, secondo quanto indicato nel bando in allegato.

I posti messi a bando sono 149 così distribuiti:

- Scuola Secondaria di primo grado n. 127 posti
- Scuola Secondaria di secondo grado n. 22 posti



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il seguente allegato è parte integrante del decreto:

- modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione



Sommario

Premessa.....	10
Art. 1 – Selezione	10
Art. 2 – Chi può presentare domanda di ammissione e requisiti richiesti	10
Art. 3 – Domanda di ammissione.....	11
Art. 4 – Esclusione dalla selezione.....	12
Art. 5 – Commissione esaminatrice.....	13
Art. 6 – Graduatorie	13
Art. 7 – Immatricolazione.....	14
Art. 8 – Aspetti organizzativi e didattici.....	15
Art. 9 – Responsabile del procedimento	18
Art. 10 – Trattamento dati personali	18
Art. 11 – Pubblicità e ulteriori informazioni.....	18
Art. 12 – Disposizioni finali	19
modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione	20



Premessa

In questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, laddove è utilizzato il genere grammaticale maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone interessate dalla procedura.

Art. 1 – Selezione

1. È indetta la selezione per l'ammissione e l'iscrizione ai Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di I grado e di II grado (d'ora in poi "Percorsi"), ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, nell'ambito del complessivo numero di **149 posti**, definiti nella tabella allegata al DD 12 marzo 2026, n. 403, così suddivisi per ciascun ordine di scuola:

- ✓ **Scuola Secondaria di primo grado** **n. 127 posti**
- ✓ **Scuola Secondaria di secondo grado** **n. 22 posti**

Art. 2 – Chi può presentare domanda di ammissione e requisiti richiesti

1. Ai sensi del DM 75/2025, come modificato dal DI 26/2026, accedono ai Percorsi relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che alla data del **31 agosto 2025** hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
2. Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione ovvero alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, pena l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti o che non li abbiano dichiarati al momento dell'iscrizione al concorso.



3. Si precisa che per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali.
4. I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al Percorso per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta, pena la decadenza della domanda.
5. In fase di immatricolazione l'Ateneo potrà richiedere ulteriori informazioni sui requisiti d'accesso dichiarati in occasione dell'iscrizione al concorso al fine di avere gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti di ammissione.

Art. 3 – Domanda di ammissione

1. I candidati che intendono iscriversi ai Percorsi, avendo i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, devono compilare la domanda di ammissione solo ed esclusivamente online collegandosi all'Applicativo [GCS](#). Il servizio è attivo **dalle ore 13:00 del giorno di pubblicazione del decreto all'albo di Ateneo, ovvero del giorno successivo, fino alle ore 23:59 del 24 marzo 2026**. Oltre tale scadenza il collegamento viene disattivato e non è più possibile compilare la domanda di ammissione né iscriversi. Non saranno accettate domande di ammissione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
2. Le modalità di accesso all'applicativo [GCS](#) sono le seguenti:
 - l'utente già registrato accede direttamente con le credenziali SPID/CIE
 - l'utente non registrato deve effettuare la registrazione e poi fare l'accesso con le credenziali SPID/CIE
 - l'utente straniero senza SPID/CIE deve effettuare la registrazione e poi accedere con username e password ricevuti (si ricorda che, in caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia italiana, prevale la cittadinanza italiana ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 comma 2).
3. Per presentare domanda occorre:
 - Accedere all'applicativo [GCS](#)
 - Cliccare sul Menù in alto a destra > *Segreteria* > *Immatricolazione*
 - Compilare la domanda di ammissione online seguendo la procedura guidata



- Caricare tramite la funzione “allegati carriera”, pena l'esclusione dalla selezione, il modulo obbligatorio in pdf compilabile per l'autocertificazione dei requisiti di accesso che è parte integrante del presente avviso
 - Provvedere al pagamento del bollettino di € 116.00, comprensivo delle spese di gestione dell'ammissione e dell'iscrizione in bollo (€ 100.00 + € 16.00), secondo le modalità proposte dall'applicativo informatico entro la scadenza definita al presente articolo.
4. Il pagamento del bollettino di € 116.00 è condizione necessaria per il perfezionamento della domanda di ammissione e successiva iscrizione.
5. Il mancato pagamento del contributo di € 116.00 nei termini e nei modi sopra indicati comporta la decadenza dal diritto di ammissione e iscrizione al Sostegno e l'esclusione dalla procedura nelle modalità indicate al successivo articolo 4. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per le spese di gestione della procedura di ammissione e iscrizione.
6. Con la compilazione della domanda di ammissione online mediante le proprie credenziali di accesso e del modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione, parte integrante del presente avviso, il candidato rende autocertificazione dei requisiti di accesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui le dichiarazioni presentate dall'interessato risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'interessato decadrà automaticamente dalla procedura e da ogni beneficio eventualmente maturato. Non sono consentite integrazioni della documentazione presentata successivamente alla scadenza ivi indicata.
7. L'Amministrazione non risponde nel caso in cui il candidato incorra in errore nella scelta della posizione d'interesse. In tal caso il candidato dovrà produrre nuova domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini di scadenza previsti dal presente articolo e provvedere al pagamento del contributo obbligatorio previsto.

Art. 4 – Esclusione dalla selezione

1. Tutti i candidati si intendono ammessi alla procedura con riserva. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che:
- risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione indicati all'articolo 2



- non abbiano dichiarato i requisiti di ammissione indicati all'articolo 2 in fase di presentazione della domanda di ammissione ovvero entro la scadenza definita all'articolo 3
 - non abbiano allegato il modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 3 in fase di presentazione della domanda di ammissione ovvero entro la scadenza definita all'articolo 3
 - non abbiano provveduto al pagamento del contributo di € 116.00 entro la scadenza definita all'articolo 3
2. L'esclusione dalla procedura è disposta con decreto motivato della Rettrice e non dà luogo in alcun modo al rimborso di quanto eventualmente versato.
3. L'Amministrazione può chiedere chiarimenti sui contenuti dichiarati e sugli allegati trasmessi dal candidato in sede di presentazione della domanda di ammissione. Il candidato è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio di 5 giorni. I chiarimenti non possono modificare o integrare il contenuto della domanda.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per l'ammissione ai Percorsi è nominata con Decreto della Rettrice e può articolarsi in sottocommissioni.
2. La commissione è resa nota mediante pubblicazione nella [pagina web](#) dedicata al Sostegno.
3. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine alla selezione dei candidati.

Art. 6 – Graduatorie

1. In caso di eccedenza di iscrizioni, l'Università stila le graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni di riferimento. A parità di posizione prevale il docente che abbia svolto negli otto anni di riferimento più di tre anni di servizio su posto di sostegno dello stesso grado scolastico; in caso di ulteriore parità prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, l'interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del DM 75/2025.



2. Le graduatorie saranno pubblicate nella [pagina web](#) dedicata al Sostegno. Contestualmente sarà pubblicato il calendario dei successivi scorrimenti nel quale saranno indicati anche le modalità e i termini perentori per l'immatricolazione.
3. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione delle graduatorie e dei relativi scorrimenti nei modi predetti.

Art. 7 – Immatricolazione

1. I vincitori dei posti di cui all'articolo 1 del presente bando sono immatricolati d'ufficio, ricevono la matricola entro il **27 marzo** e devono confermare l'iscrizione con il versamento della seconda rata entro il **30 marzo 2026**.
2. Il completamento del pagamento della quota di iscrizione al corso pari a € 1316,00 (€ 1.300,00 di contributi e € 16,00 di imposta di bollo), di cui € 116,00 già versati in fase di ammissione, dovrà avvenire entro le seguenti scadenze:
 - € 600 di seconda rata **entro il 30 marzo 2026**, per i vincitori di cui al comma 1, ovvero entro le scadenze indicate per gli scorrimenti in caso di idonei subentranti;
 - € 600 di terza rata **entro il 10 giugno 2026**.
3. È possibile utilizzare la "[carta del docente](#)" per effettuare il versamento anche parziale della seconda e della terza rata, seguendo le indicazioni presenti nella [pagina web](#) dedicata, purché la procedura sia svolta con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza delle rate al fine di permettere la validazione del buono, il ricalcolo della quota residua e il pagamento entro i termini.
4. Il mancato versamento della seconda rata, ovvero di quota parte, entro i termini per l'iscrizione di cui ai commi 1 e 3 comporta la decadenza della posizione.
5. Il versamento della terza rata, se effettuato dopo la data di scadenza sopra indicata, è assoggettato a un onere amministrativo per il ritardo come da Manifesto degli Studi A.A. 2025/2026. Il mancato pagamento della terza rata e/o degli oneri eventualmente maturati non consentirà al corsista di essere ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale.
6. Sono esonerati dal versamento dei contributi di iscrizione pari a € 1.300,00 gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1,



della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di ammissione.

Art. 8 – Aspetti organizzativi e didattici

1. Le attività formative dei Percorsi avranno inizio entro il mese di marzo 2026 e potranno essere erogate anche nei fine settimana e nei giorni festivi, nel rispetto del calendario didattico che verrà pubblicato successivamente al termine delle ammissioni. L'Ateneo si riserva di posticipare l'inizio delle attività didattico-formative in caso di sopravvenute necessità o indicazioni ministeriali.
2. DURATA E STRUTTURA DEL CORSO – Ai sensi del DM 75/2025 come modificato dal DI 26/2026 i Percorsi prevedono l'acquisizione di 40 CFU e si svolgono in non meno di tre mesi, ai sensi del DI 41/2026. I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. Come indicato nell'allegato A del DM 75/2025 un CFU corrisponde a 25 ore di attività, comprensive dello studio individuale: la suddivisione dei CFU tra attività d'aula e attività di studio individuale segue le modalità stabilite dal DM 30 settembre 2011 che prevede 1 CFU di insegnamento = 7,5 ore d'aula e 17,5 di studio individuale e 1 CFU di laboratorio = 20 ore d'aula di 60 minuti. Con riferimento alle attività di laboratorio, nell'allegato A del DM n. 75/2025 viene fatto specifico rinvio alla tabella dell'allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011.



3. ASSENZE - Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.
4. ABBREVIAZIONE DI CARRIERA - Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
5. ESAMI INTERMEDI ED ESAME FINALE - Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio (di seguito “esami intermedi”), con valutazione in trentesimi. Gli esami intermedi si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

I percorsi si concludono con l'esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. Non sono previsti esoneri nelle modalità di svolgimento degli esami intermedi e degli esami finali che si svolgeranno nelle modalità sopra descritte.

L'Amministrazione si riserva di prevedere specifiche sessioni di recupero in caso di impossibilità a presenziare agli esami suddetti. Tale impossibilità deve essere supportata da idonea documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica o ad essa equiparata che attesti lo stato di invalidità temporanea che giustifichi la mancata partecipazione agli esami. La decisione ultima sulla rilevanza della documentazione prodotta ai fini della impossibilità a presenziare per giusta causa è rimessa all'Amministrazione procedente. La documentazione utile al rinvio degli esami deve essere trasmessa unicamente a mezzo PEC all'indirizzo ateneo@pec.unifi.it, obbligatoriamente nel termine di 5 giorni antecedenti la data dell'esame intermedio o dell'esame finale, al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche del caso. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste rimesse nell'immediato



svolgimento degli esami. Non sono previste modalità di svolgimento degli esami in modalità telematica.

6. TRASFERIMENTI - Non si accettano richieste di trasferimento in entrata da altro Ateneo ovvero dall'INDIRE né in uscita verso altro Ateneo o verso l'INDIRE.
7. RINUNCIA – Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto, trasmettendo il modulo di rinuncia agli studi all'[Ufficio Formazione Insegnanti](#). Il [modulo](#) di richiesta è disponibile nella [pagina web](#) dedicata al Sostegno. La rinuncia in nessun caso dà diritto al rimborso di quanto pagato e comporta, ai sensi del Manifesto degli Studi A.A. 2025/2026, il versamento della tassa di € 116 comprensiva dell'onere amministrativo per la gestione della richiesta e del bollo assolto in maniera virtuale.
8. SOSPENSIONE - Non si accettano richieste di sospensione, qualunque ne sia la motivazione, vista la straordinarietà e temporaneità delle misure adottate in applicazione dell'articolo 6 del DL 71/2024, come modificato dal DL 127/2025, che prevede la conclusione dei corsi suddetti entro il 31 giugno ovvero entro il dicembre 2026.
9. CONTEMPORANEA ISCRIZIONE – Ai sensi del [DM 930/2022](#), del [DM 933/2022](#) e delle relative FAQ ministeriali, è consentita l'iscrizione contemporanea ai Percorsi e a un altro corso di studio (Master, Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, ecc.) non a frequenza obbligatoria. Per poter usufruire della contemporanea iscrizione è necessario presentare preventivamente all'[Ufficio Formazione Insegnanti](#) il [modulo](#) corredato dei relativi allegati disponibile nella [pagina web](#) dedicata al Sostegno.
10. CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI – Il titolo rilasciato dall'Università a coloro che superano l'esame finale è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Tutti coloro che superano l'esame finale, possono fare richiesta di certificazione all'[Ufficio Formazione Insegnanti](#) già pochi giorni dopo l'esame finale. Si ricorda che in relazione all'attuazione delle disposizioni dell'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ed è pertanto possibile avvalersi dell'autocertificazione (dichiarazione



sostitutiva di certificato) con la quale dichiarare, sotto la propria personale responsabilità il conseguimento del titolo. L'Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.

Art. 9 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del Procedimento amministrativo è la dott.ssa Silvia Caldini, Responsabile dell'[Ufficio Formazione Insegnanti](#) (art. 5, comma 1, della Legge 241/90).

Art. 10 – Trattamento dati personali

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR 2016/679).
2. Si invita a prendere visione dell' [Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento](#).
3. Le domande e i documenti prodotti per la partecipazione al concorso costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale di chi partecipa che, pertanto, non assume la veste di controinteressato nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. In ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

Art. 11 – Pubblicità e ulteriori informazioni

1. Il presente Decreto è pubblicato nell'albo dell'Ateneo ed è consultabile online. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.



2. Per ricevere assistenza tecnico-informatica ovvero per chiedere informazioni è possibile rivolgersi all'[Ufficio Formazione insegnanti](#). Il servizio è garantito fino a 48 ore prima della scadenza della procedura di ammissione indicata all'art. 3, comma 1.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Questa amministrazione si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti loro richiesti.
3. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato nella [pagina web](#) dedicata al Sostegno. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

Firenze,

LA RETTRICE

(Prof.ssa Alessandra Petrucci)



modulo obbligatorio dei requisiti di ammissione

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Io sottoscritt _____ CF _____

DICHIARO DI ACCEDERE AL PERCORSO SCUOLA SECONDARIA DI

☐ **I GRADO**

☐ **II GRADO**

con il seguente titolo di studio / universitario _____

_____ conseguito in data _____

presso _____

che permette l'accesso alla CdC ☐ **A** _____ ☐ **B** _____

i cui requisiti di ammissione sono contenuti nei decreti di riordino e aggiornamento delle classi di concorso ([DPR 19/16](#), [DM 259/17](#), [DI 221/23](#) e [DI 255/23](#)) e possono prevedere il possesso di uno specifico titolo di studio comprensivo di determinati esami sostenuti e superati nel corso di studi e/o in altro corso universitario/AFAM, anche congiunto a uno specifico diploma o ad altro titolo.

DICHIARO ALTRESÌ

- ☐ di avere tutti i requisiti previsti da uno dei decreti di riordino e aggiornamento delle classi di concorso avendo conseguito una delle lauree che non richiede specifici esami
- ☐ di avere tutti i requisiti previsti da uno dei decreti di riordino e aggiornamento delle classi di concorso avendo sostenuto con esito positivo all'interno delle carriere unifi i seguenti esami presenti nei miei servizi online ([GCS](#)) – **ATTENZIONE! verificare che tutti gli esami richiesti dalla specifica normativa di riferimento siano presenti nella/e propria/e carriera/e unifi**
- ☐ di avere tutti i requisiti previsti da uno dei decreti di riordino e aggiornamento delle classi di concorso avendo sostenuto con esito positivo all'interno del corso di studi e/o in altro corso di altro Ateneo/AFAM i seguenti esami – **compilare la tabella ovvero allegare tutte le autocertificazioni comprensive degli esami richiesti dalla specifica normativa di riferimento:**

denominazione esame	Data sostenimento	n. CFU o annualità	SSD (solo esami nuovo ordinamento)	Tipo corso *	Ateneo



denominazione esame	Data sostenimento	n. CFU o annualità	SSD (solo esami nuovo ordinamento)	Tipo corso *	Ateneo

*nella casella "TIPO CORSO" indicare VO per laurea vecchio ordinamento ante DM 509/99, LT per laurea di I livello, LS per laurea specialistica, LM per laurea magistrale e a ciclo unico, SS per scuola di specializzazione, M per master, P per perfezionamenti, CS per corsi singoli, PF24 per i percorsi ex-DM 616/17, SOS per i corsi di specializzazione sostegno, TFA per il tirocinio formativo attivo abilitante, A per quanto non ricompreso in questo elenco.

DICHIARO INFINE DI AVER PRESTATO

servizio di insegnamento su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (N.B. per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno), per:

☐ n. _____ annualità di servizio nello specifico grado come di seguito esplicitato**

☐ n. _____ annualità di servizio su altro grado come di seguito esplicitato**

[illegible]

**in alternativa alla compilazione della tabella è possibile allegare il PROSPETTO R1 o dichiarazione del DS ovvero del facente funzione